



Informazione n. 9

Data:	25 maggio 2012
A:	Autorità di vigilanza cantonali
Per conoscenza:	Uffici di esecuzione e fallimento
Oggetto:	Introduzione dello standard e-LEF versione 2.0

Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 2011, tutti gli atti possono essere trasmessi agli uffici di esecuzione, agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza anche per via elettronica (art. 33a cpv. 1 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento, LEF RS 281.1). Occorre distinguere tra procedura collettiva e singoli atti scritti da inviare nel formato PDF con firma elettronica qualificata (cfr. art. 4 – 8 dell'ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento; di seguito: OCE-PCPEF, RS 272.1).

Come annunciato nell'informazione n. 7 del 28 febbraio 2011, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha emanato un'ordinanza per la procedura collettiva mediante il gruppo e-LEF in virtù dell'articolo 14 OCE-PCPEF (cfr. l'ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento; RS 281.112.1).

L'articolo 5 dell'ordinanza dipartimentale disciplina lo standard e-LEF che gli uffici di esecuzione e fallimento devono rispettare. L'attuale versione 1.1a dello standard e-LEF consente soltanto di trattare elettronicamente l'atto scritto del precetto esecutivo e di controllare lo stato della procedura.

La versione 2.0 permetterà di elaborare online l'intero processo di esecuzione, mentre la versione 3.0, che non sarà operativa prima del 2015, estenderà lo standard e-LEF alle comunicazioni strutturate nel settore dei fallimenti.

Casella di posta LEF

Il trattamento dei singoli atti scritti, di cui all'articolo 4 e seguenti OCE-PCPEF e destinati agli uffici di esecuzione e fallimento, resterà identico. Tali atti continueranno a transitare per la casella di posta elettronica LEF, assolutamente sicura, che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha predisposto per ciascun ufficio di esecuzione e fallimento. Questo canale è utilizzato anche per trasmettere a ogni ufficio giuridicamente autonomo informazioni importanti come l'elenco dei creditori attivi nel gruppo e-LEF.

Quando nella casella di posta LEF è depositato un atto o una comunicazione, l'ufficio di esecuzione e fallimento interessato riceve per mail un avviso di ritiro. Se tale avviso resta disatteso, di regola inviamo una e-mail di promemoria il giorno lavorativo successivo. Se anche

questa seconda e-mail non sortisce alcun effetto entro 24 ore, l'ufficio interessato riceve un richiamo con copia all'autorità di vigilanza cantonale.

Vogliate cortesemente ricordare agli uffici di vostra giurisdizione che devono scaricare, ed eventualmente elaborare, le comunicazioni o gli atti dopo il primo avviso di ritiro e non aspettare di ricevere il richiamo. Inoltre vi invitiamo a comunicarci per tempo i raggruppamenti di uffici o le modifiche degli indirizzi mail onde evitare invii errati.

Introduzione dello standard e-LEF versione 2.0

Come già più volte ricordato, l'introduzione della versione 2.0 dello standard e-LEF (di seguito e-LEF 2.0) è prevista per l'inizio del 2013. Di conseguenza, l'inoltro per via elettronica anche di domande di proseguimento dell'esecuzione e di domande di vendita sarà giuridicamente vincolante. Inoltre sarà possibile comunicare online la ricezione di un precetto esecutivo o chiedere informazioni sui procedimenti esecutivi.

Gli uffici di esecuzione hanno tempo fino a fine giugno 2013 per adattare il proprio programma affinché garantisca la ricezione e l'invio di comunicazioni elettroniche secondo l'e-LEF 2.0. Il programma deve inoltre essere compatibile con le novità previste dall'introduzione dell'e-LEF 2.0, come ad esempio il precetto esecutivo standard rielaborato, l'estratto del registro delle esecuzioni, ecc. Poiché anche i creditori devono attenersi alle prescrizioni dell'e-LEF 2.0, gli uffici di esecuzione non sono né tenuti né autorizzati a modificare in un secondo tempo i dati trasmessi elettronicamente.

L'UFG è consapevole della portata delle modifiche per i produttori dei programmi; per questo motivo l'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'UFG seguirà la realizzazione tecnica dello standard già a partire dal suo sviluppo, direttamente presso i produttori stessi e ne testerà le nuove funzionalità.

Modifica dell'ordinanza dipartimentale

A livello giuridico, l'introduzione dell'e-LEF 2.0 richiede una modifica dell'ordinanza dipartimentale. Oltre all'articolo 5, sarà adeguata anche la disposizione transitoria.

Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare il proprio programma all'e-LEF 2.0 per fine giugno 2013, può chiedere all'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'UFG una proroga per poter utilizzare il vecchio programma fino al 31 dicembre 2013. Alla domanda di proroga va allegato un calendario vincolante dell'introduzione dell'e-LEF 2.0 approvato dall'autorità cantonale di vigilanza. Una deroga di questo genere è accordata in particolare in caso di un imminente raggruppamento di uffici o per motivi giuridici cogenti che impediscono l'introduzione dell'e-LEF 2.0 prima della fine di giugno 2013 (p. es. indizione inderogabile di una gara d'appalto pubblica secondo le disposizioni di legge).

Domande

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'UFG o il signor Urs Paul Holenstein, capo progetto e-LEF (tel. 031 323 53 36, e-mail urspaul.holenstein@bj.admin.ch), è a disposizione per qualsiasi chiarimento.